



Città di Portogruaro

Provincia di Venezia

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Seduta n° 2

Delibera n° 17 del 30/03/2015

Sessione ordinaria

Seduta pubblica in prima convocazione

OGGETTO: Criteri per l'individuazione delle aree edificabili e per la determinazione dei relativi valori ai fini dei controlli I.C.I. e I.M.U. – anno 2015 e seguenti.

L'anno duemilaquindici, addì trenta del mese di marzo alle ore 19.08, nella Sede Comunale, previo invito trasmesso nelle forme previste dal Regolamento, si è riunito il Consiglio Comunale.

Al momento della trattazione dell'argomento in oggetto sono presenti i seguenti componenti il Consiglio Comunale:

N.	Cognome e Nome	P	A	N.	Cognome e Nome	P	A
1	BERTONCELLO Antonio	SI		12	MAZZON Renzo	SI	
2	ARTINO INNARIA Vincenzo	SI		13	MORAS Leonardo	SI	
3	BARRO Giorgio	SI		14	MORETTO Sara	SI	
4	CORLIANÒ Gianmarco		SI	15	MORO Cristian	SI	
5	FIorentino Anna	SI		16	PASIAN Annamaria	SI	
6	FLOREAN Alessandro	SI		17	RAMBUSCHI Pietro	SI	
7	FRANCESCHINIS Ivana	SI		18	RODRIQUEZ Riccardo		SI
8	GERONAZZO Luigi	SI		19	STECCANELLA Lucia	SI	
9	GOI Stefano	SI		20	TERRIDA Laura	SI	
10	GRADINI Luciano	SI		21	ZANIN Roberto	SI	
11	MASCARIN Gastone	SI					
PRESENTI: 19				ASSENTI: 2			

Sono presenti gli Assessori: VILLOTTA Luigi, DANELUZZO Patrizia, DRIGO Irina, RET Maria Teresa

Partecipa all'adunanza Il Segretario Generale dott.ssa Maria Teresa Miori che svolge le funzioni di Segretario verbalizzante avvalendosi del personale della Segreteria.

La Sig.ra Ivana Franceschinis nella veste di Presidente del Consiglio Comunale, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato, compreso nell'ordine del giorno dell'odierna adunanza.

OGGETTO: Criteri per l'individuazione delle aree edificabili e per la determinazione dei relativi valori ai fini dei controlli I.C.I. e I.M.U. – anno 2015 e seguenti.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

Premesso:

- ◆ che ai sensi dell'art. 13 del D.L. n° 201/2011, convertito dalla legge n° 214/2011, dal 01.01.2012 è entrata in vigore in tutto il territorio italiano in via sperimentale l'IMU, imposta municipale unica, che sostituisce l'imposta comunale sugli immobili;
- ◆ che l'art. 1 comma 639 della legge n° 147/2013, legge di stabilità 2014, ha istituito dal 01.01.2014 la IUC – imposta unica comunale e che essa si compone dell'imposta municipale propria (IMU) e di una componente, riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI) e nella tassa sui rifiuti (TARI). Questa stessa legge ha attribuito altresì definitività all'imu, superandone il carattere sperimentale;
- ◆ che l'art 1 comma 703 della legge di stabilità 2014 stabilisce che l'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU, con la relativa prassi e la giurisprudenza maturata in materia;
- ◆ che la disciplina dell'IMU si trova nell'art. 13 del richiamato D.L. n° 201/2011 convertito dalla legge n° 214/2011 e s.m.i. oltre che negli artt. 8 e 9 del D.lgs. n° 23/2011 recante 'Disposizioni in materia di federalismo fiscale' e nelle norme del D.Lgs. n° 504/1992 in materia di Imposta Comunale sugli Immobili espressamente richiamate;
- ◆ che la disciplina originaria dell'IMU ha subito numerose e notevoli modifiche per effetto di svariati provvedimenti, tra i quali il d.l. n° 102/2013 convertito dalla legge n° 124/2013, modifiche poi in parte consacrate nella legge di stabilità 2014, art. 1 commi 707 e seguenti;
- ◆ che il presupposto dell'imu è, analogamente all'ici, il possesso degli immobili di cui all'art. 2 del D.Lgs. n° 504/1992, ovvero di fabbricati, terreni agricoli ed aree edificabili, ad esclusione dell'abitazione principale e relative pertinenze non appartenenti alle categorie catastali A1-A8-A9 siccome indicata nell'art. 13 comma 2 D.Lgs. n° 201/2011;

Considerato che l'art. 2, comma 1 lett. b), D.Lgs. 504/1992 e successive modificazioni ed integrazioni espressamente richiamato anche per l'imu prevede che "per area edificabile si intende l'area utilizzata a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. Sono considerati, tuttavia, non fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai soggetti indicati nel comma 1 dell'art. 9 (coltivatori diretti o imprenditori agricoli a titolo principale), sui quali persiste l'utilizzazione agro - silvo - pastorale mediante esercizio di attività diretta alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali. Il Comune su richiesta del contribuente, attesta se un'area sita nel proprio territorio è fabbricabile in base ai criteri stabiliti dalla presente lettera";

Rilevato che in base all'art. 36 comma 2 del d.l. n° 223 del 04.07.2006, convertito con legge n° 248 del 04.08.2006: "ai fini dell'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n° 633, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986 n° 131, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n° 917 e del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, un'area è da considerare fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal comune, indipendentemente dall'approvazione della regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo";

Rilevato pertanto che per l'individuazione delle aree edificabili è necessario rifarsi agli strumenti urbanistici vigenti nel nostro territorio;

Considerato che la presente deliberazione si rende necessaria a seguito della profonda trasformazione subita negli ultimi tempi dalla pianificazione urbanistica comunale nell'ambito della quale si è verificato il passaggio dal Piano Regolatore generale – PRG ai nuovi strumenti denominati Piano di Assetto del Territorio (PAT) e Piano degli Interventi (PI) ;

Rilevato pertanto che ad oggi l'assetto urbanistico del territorio del Comune di Portogruaro risulta definito sulla base dei seguenti provvedimenti :

- deliberazione della Giunta Regionale Veneto nr. 1270 del 17.05.2002 che ha approvato il Piano Regolatore Generale ;
- deliberazione della Giunta Regionale Veneto nr. 201 del 31.01.2003 che ha approvato definitivamente il Piano Regolatore Generale ;
- deliberazione del C.C. n° 1 del 14.01.2013 "Adozione del Piano di assetto del territorio (PAT) e del rapporto ambientale relativo alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS)" e la successiva approvazione effettuata dalla Giunta Provinciale con delibera di presa d'atto e ratifica n° 4 del 17.01.2014;
- a seguito dell'approvazione del PAT il PRG vigente per le parti compatibili diventa il Piano degli Interventi (P.I.);
- deliberazione del Consiglio Comunale n° 106 del 24.11.2014 con la quale è stato adottato il Piano degli Interventi – Variante n. 5 ai sensi dell'art. 18 della L.R. 11/2004;
- deliberazione del C.C. n° 8 del 02.03.2015, che diventa efficace quindici giorni dopo la pubblicazione all'albo pretorio del Comune, con la quale è stato approvato il Piano degli Interventi – Variante n. 5 ai sensi dell'art. 18 della L.R. 11/2004;

Atteso che ai sensi dell'art. 5 commi 1, 3, 5 e 6 del D.Lgs. n° 504/1992 la base imponibile delle aree edificabili è costituita dal valore dell'immobile e che tale valore è costituito da quello venale in comune commercio al primo gennaio dell'anno di imposizione avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul

mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche". "In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione del fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'art. 3 comma 1 lett. c), d) e f) D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito nell'art. 2, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato";

Atteso che per la determinazione della base imponibile, il valore venale in comune commercio implica valutazioni estimative basate su elementi oggettivi e, in parte, soggettivi, per cui è necessario disporre di criteri per l'individuazione delle aree edificabili e di valori monetari per facilitare l'adempimento fiscale al contribuente e per orientare l'Ufficio Tributi nell'attività di controllo;

Considerato che ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n° 446/1997, il Comune può determinare valori indicativi per le aree edificabili. Tali valori rappresentano dei criteri di riferimento per la determinazione dei valori di mercato delle aree edificabili, che restano comunque l'unica base imponibile per questo oggetto d'imposta. Tali valori non impediscono pertanto all'Ufficio Tributi di procedere all'emissione di atti impositivi applicando valori diversi e più alti rispetto a quelli approvati con la presente deliberazione in presenza di perizie di stima ovvero di atti di trasferimento del diritto di proprietà o di altri diritti reali in cui emergono valori di mercato superiori a quelli tabellari;

Richiamate pertanto le seguenti deliberazioni che nel corso degli anni hanno inteso fornire al contribuente e all'Ufficio i predetti criteri orientativi :

- deliberazione del Consiglio Comunale n. 131 del 28 ottobre 1999 in cui sono stati originariamente determinati i valori delle aree edificabili;
- deliberazione del Consiglio Comunale n° 26 del 30.03.2004;
- deliberazione del Consiglio Comunale n° 9 del 31.01.2005 con la quale sono state recepite le modifiche apportate dalla variante al PRG adottata con deliberazione del Consiglio Comunale n° 23 del 19.03.1999 ed approvata dalla Giunta Regionale del Veneto con la deliberazione n° 1270 del 17.05.2002 pubblicata nel BUR n° 59 dell' 11.6.2002 ed entrata in vigore il giorno 27.6.2002, - - definitivamente approvata anche ai sensi dell'art. 46 della L.R. 27.6.1985 n. 61 con DGR n° 201 del 31.01.2003, pubblicata sul BUR n° 21 del 25.02.2003, e successive modificazioni;
- deliberazione del Consiglio Comunale n° 26 del 20.03.2006 con la quale si è proceduto anche ad aggiornare i valori medi di riferimento ed a modificare l'allegata relazione tecnica, inserendo alcune precisazioni;
- deliberazione del Consiglio Comunale n° 141 del 22.12.2006 con la quale sono state apportate ulteriori integrazioni;

- deliberazione del Consiglio Comunale n° 23 del 23.02.2009 con la quale è stato disposto l'aumento del 10% dei valori deliberati, sono state recepite alcune novità normative ed, altresì, sono state introdotte alcune precisazioni relative ai preesistenti criteri di valutazione;
- deliberazione n° 2 del 03.02.2010 del Commissario Prefettizio con i poteri del Consiglio Comunale nella quale sono stati confermati i valori vigenti e sono state apportate ulteriori precisazioni;

Rilevato che con la presente deliberazione si intendono confermare i valori tabellari vigenti senza apportare alcuna variazione in considerazione della perdurante situazione di crisi economica generale e di stagnazione del mercato immobiliare;

1) Accertato che ai fini dell'imposizione sono considerate aree edificabili:

- le aree previste come tali dalla pianificazione urbanistica comunale che si esplica mediante il piano regolatore comunale che si articola in disposizioni strutturali contenute nel piano di assetto del territorio (PAT) ed in disposizioni operative, contenute nel piano degli interventi (PI) o dagli strumenti urbanistici attuativi (piani particolareggiati di esecuzione, piani di lottizzazione e piani per gli insediamenti produttivi) e, in particolare, quelle aree classificabili come residenziali di espansione, di completamento o di ristrutturazione o come industriali, artigianali e commerciali di espansione o di completamento o come vincolate a piani di edilizia economica e popolare (PEEP) o destinate all'espropriazione;
- le aree inedificate o aree vergini;
- le aree parzialmente edificate in cui residua un indice di fabbricabilità non ancora sfruttato;
- le aree in corso di edificazione, intendendosi per tali le aree in cui sono in corso le seguenti attività:
 - ◆ utilizzazione edificatoria dell'area;
 - ◆ demolizione di fabbricato e sua fedele ricostruzione;
 - ◆ interventi di recupero a norma dell'art. 3 comma 1 lett. c) D.P.R. 380/2001 (interventi di restauro e risanamento conservativo) consistenti in interventi rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurare la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali, dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio;
 - ◆ interventi di recupero a norma dell'art. 3 lett. d) D.P.R. 380/2001 (interventi di ristrutturazione edilizia) consistenti in interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti. Nell'ambito

degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria di quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica nonché quelli volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza. Rimane fermo che, con riferimento agli immobili sottoposti a vincoli ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni, gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia soltanto ove sia rispettata la medesima sagoma dell'edificio preesistente;

- ◆ interventi di recupero a norma dell'art. 3 comma 1 lett. f) D.P.R. 380/2001 (interventi di ristrutturazione urbanistica) rivolti a sostituire l'esistente tessuto urbanistico - edilizio con altro diverso, mediante un insieme sistematico di interventi edilizi anche con la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale;
- ◆ le aree con vincoli giuridici di natura pubblica o privata che escludono in via temporanea l'edificabilità;
- ◆ le aree non comprese negli strumenti urbanistici in zona edificabile, ma in cui sussista una edificabilità di fatto o potenziale determinata secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità;

2) Considerato che non hanno natura edificatoria le seguenti aree:

- ◆ aree soggette a vincoli giuridici di natura pubblica e privata che escludono in via permanente la possibilità di costruire edifici classificabili nei gruppi catastali A, B, C e D. Tali non sono i vincoli urbanistici indicati nella casistica specificata nella relazione tecnica che comunque consentono l'edificazione e che danno luogo ad una valutazione particolare delle aree interessate, basata su appositi abbattimenti;
- ◆ aree edificabili possedute e condotte da coltivatori diretti o imprenditori a titolo principale sulle quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività diretta alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali;
- ◆ aree occupate da fabbricati e quelle che ne costituiscono pertinenza;

Richiamato l'art. 2 comma 89 della legge n° 244/2007, legge finanziaria per il 2008, il quale, modificando l'art. 37 comma 1 del D.P.R. n° 327/2001 recante il 'Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità', stabilisce che l'indennità di espropriazione di un'area edificabile è determinata nella misura pari al valore venale del bene;

Vista la relazione tecnica elaborata dal Responsabile del Settore Pianificazione e Gestione territoriale che costituisce parte integrante della presente deliberazione in cui sono indicati i criteri

ed i valori per la determinazione del valore delle aree edificabili che costituiscono parametri a cui il contribuente può attenersi per pagare l'imu 2015 e anni successivi;

Considerato che nell'elaborazione della relazione tecnica si è tenuto conto della normativa, delle disposizioni del Regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale, approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n° 8 del 11.03.2013, della prassi ministeriale (circolari e risoluzioni), dell'orientamento giurisprudenziale e dei contributi dottrinali;

Considerato che nella motivazione degli atti impositivi si procederà ad esporre gli elementi di fatto e di diritto che legittimano la pretesa tributaria, consentendo, tuttavia, al contribuente che sia in possesso di elementi diversi o non considerati dal Servizio Tributi, di formulare istanza di accertamento con adesione ai sensi del relativo Regolamento comunale approvato con delibera del Consiglio Comunale n° 146 del 03.11.1998;

Visto che nell'attività istruttoria, nella redazione delle motivazioni degli avvisi di accertamento, nella valutazione degli elementi forniti dal contribuente in sede di accertamento con adesione e nella gestione dell'eventuale contenzioso è necessario che il Servizio Pianificazione e Gestione Territoriale fornisca il necessario supporto tecnico al Servizio Tributi;

Considerato, pertanto, che il Servizio Pianificazione e Gestione Territoriale collaborerà con il Servizio Tributi per individuare le aree edificabili, per fornire gli elementi fattuali per la predisposizione della motivazione degli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio e per valutare la congruenza e/o rilevanza degli elementi, dati e/o documenti esibiti dal contribuente in sede di accertamento con adesione o nella fase contenziosa;

Rilevato che sarà compito del Servizio Tributi valutare la rilevanza giuridica degli elementi, dati e/o documenti forniti dal Servizio Pianificazione e Gestione Territoriale al fine di supportare in punto di diritto la motivazione degli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio;

Visto l'art. 42 comma 2 lett. f) del T.U.E.I. approvato con D.Lgs. n° 267/2000 che attribuisce al Consiglio Comunale l'istituzione e l'ordinamento dei tributi;

Richiamato l'art. 13 comma 13-bis del D.L. n° 201/2011 convertito dalla legge n°14/2011 in materia di pubblicazione delle delibere regolamentari e relative ad aliquote e detrazioni imu;

Viste le note dd. 11.11.2013 e 28.02.2014 del MEF in materia di procedure di trasmissione delle delibere concernenti aliquote e tariffe e dei regolamenti concernenti i tributi comunali;

Vista la norma di cui all'art. 1 comma 169 della Legge n° 296/2006 – legge finanziaria per il 2007 – la quale stabilisce che ‘gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno’ ;

Richiamato l'art. 193 comma 2 del D.L. n° 267/2000 “T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali” siccome modificato dall'art. 1 comma 444 della legge di stabilità 2013, legge n° 228/2012, in base al quale per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1, comma 169 della legge n° 296/2006 l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data del 30 settembre di ogni anno;

Dato atto in ogni caso che le disposizioni e previsioni sono approvate salve eventuali modifiche normative;

Sentite in merito le Commissioni Consiliari 1^ “*Lavori pubblici – Assetto del territorio – Infrastrutture*” e 2^ “*Bilancio – Tributi – Contenzioso – Organizzazione interna – Statuto – Regolamenti*” nella seduta congiunta del 18.03.2015;

Visti i pareri favorevoli resi, ai sensi dell’art. 49, 1° comma, del T.U.-Decreto Legislativo n.267 del 18.8.2000, dal Responsabile dell'Area Tecnica e dal Responsabile dell'Area Finanziaria, ciascuno per la parte di rispettiva competenza, in ordine alla regolarità tecnica e dal Responsabile dell'Area Finanziaria in ordine alla regolarità contabile, pareri inseriti nell’originale del presente atto;

Visto inoltre il parere di conformità alle norme legislative, statutarie e regolamentari reso dal Segretario Generale, nell'ambito delle funzioni consultive e di assistenza agli organi dell’Ente, di cui all’art. 97, 2° comma del T.U. – Decreto Lgs. 18.8.2000 n.267;

si propone il seguente dispositivo :

1. di approvare le premesse e la relazione tecnica (all. n. 1) elaborata dal Responsabile del Settore Pianificazione e Gestione territoriale e contenente i criteri per la determinazione dei valori delle aree edificabili, costituente parte integrante della presente deliberazione;
2. di dare atto che non viene disposta alcuna variazione dei valori tabellari previgenti per le causali di cui in premessa;
3. di dare atto che i criteri utilizzati per l'individuazione delle aree edificabili si basano su disposizioni normative, chiarimenti ministeriali, pronunce giurisprudenziali e orientamenti dottrinali;
4. di dare atto che la presente deliberazione con l’allegata relazione tecnica entrerà in vigore per gli anni d'imposta 2015 e seguenti;
5. di dare atto che i valori sono adottati sulla base dell’art. 52 del D.Lgs. n° 446/1997 e pertanto rappresentano dei criteri di riferimento per la determinazione dei valori di mercato delle aree edificabili per agevolare il contribuente nell’adempimento degli obblighi tributari e per orientare il Servizio Tributi nell’attività di controllo. Tali valori non impediscono pertanto al Servizio Tributi di procedere all’emissione di atti impositivi applicando valori diversi e più alti rispetto a quelli approvati con la presente deliberazione in presenza di perizie di stima ovvero di atti di trasferimento del diritto di proprietà o di altri diritti reali in cui emergono valori di mercato superiori a quelli tabellari;
6. di dare atto che la motivazione degli avvisi di accertamento in rettifica o d'ufficio relativi alle aree edificabili sarà basata sui criteri e valori indicati nella presente deliberazione,

supportati dagli elementi di fatto forniti dal Servizio Pianificazione e Gestione Territoriale e dalle valutazioni in punto di diritto effettuate dal Servizio Tributi;

7. di dare atto che i Responsabili del Procedimento, ciascuno per la parte di rispettiva competenza, daranno esecuzione alla presente deliberazione ed assumeranno tutte le iniziative utili al completamento dell'iter procedurale amministrativo.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione su esposta;

Sentite in merito le Commissioni 1^ "*Lavori pubblici – Assetto del territorio – Infrastrutture*" e 2^ Commissione Consiliare "*Bilancio – Tributi – Contenzioso – Organizzazione interna – Statuto - Regolamenti*" nella seduta congiunta del 18.03.2015 che hanno espresso il seguente parere riassuntivo "I Consiglieri prendono atto";

Sentiti gli interventi dei Consiglieri

Ai sensi dell'art. 74, comma 3, del Regolamento del Consiglio Comunale tutti i suddetti interventi sono registrati e conservati su apposito supporto magnetico e pubblicati sul sito internet del Comune. (Orario di riproduzione del presente argomento _____)

Con voti palesemente espressi per alzata di mano
presenti votanti
astenuti
favorevoli contrari:

la proposta di deliberazione è approvata.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Ravvisata l'urgenza del provvedimento ne dispone l'immediata eseguibilità come risultante dalla seguente votazione effettuata mediante alzata di mano:

presenti: - votanti
astenuti :
favorevoli :
contrari:

La Presidente
Ivana Franceschinis

Il Segretario Generale
dott.ssa Maria Teresa Miori

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE

Si attesta:

[] che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il:
ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Il Responsabile del Procedimento
Moretto Ornella

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva, ai sensi dell'art. 134 del T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267,
il

Li,

Il Responsabile del Procedimento
Moretto Ornella
